

[REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio

N. 127/13

N. 730/10 Fasc.

N. 1876 Cron.

Il 550/13 Rep.

Il giudice del giudice unico Dr. Michele Gventasio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 730/2010
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2010, trattata in decisione all'udien-
za di precisazione delle conclusioni del giorno
16.12.2012 e vertente

TRA

[REDACTED] di [REDACTED]

s.n.c. in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Gallarate
via Trombini n. 3 (studio avvocato Beatrice Colo-
mbo Gatti) rappresentato e difeso, per delega a
margine dell'atto di costituzione, dall'avvocato Gian-
pietro Secchi,
attore

II

Banca Popolare di Bergamo S.p.A. in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in Busto Arsizio, via Castiglione n. 1
il presso lo studio dell'avvocato Luisa Bonatti,
che lo rappresenta e difende per delega a margine
della comparsa di costituzione con l'avvocato Flavi-
o Carrone

[Handwritten signature]

Studio

Giansalvo

provenuto

Conferita ripetizione esame

CONCLUSIONI:

La parte attrice è per parte convenuta come da

gli atti separati inseriti e verbale all'udienza del

19/11/2019 e si allegano in copia.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Il sottoscritto [redacted] [redacted], con gli Avv. Gianpiero

Carlucci e Beatrice Colombo Gatti

-attore-

Contro la Banca Popolare di Bergamo e Milano Spa, con gli Avv. Flavio Garrone e

Luca Bertoni

-convenuto-

L'attore, così come sopra difeso, nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su
queste conclusioni, chiede accogliersi le seguenti conclusioni:

-accettare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione, nonché della variazione, nel
rapporto bancario di quei degli interessi passivi ultralegali;

-dichiarare come dovuti i soli interessi che risulteranno di giustizia, giusta sostituzione
dei tassi applicati con quelli legali di cui all'art. 117 TUB;

-accettare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca convenuta in ordine
alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e degli altri oneri, nonché determinare
l'esatta modalità di calcolo degli interessi (senza capitalizzazione);

-accettare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca in tema di valore e
dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati all'attore in conseguenza di tali
prassi;

-accettare e dichiarare non dovute le commissioni di gestione e di conto, le commissioni
semplici e le spese di tenuta del conto, nonché tutti gli altri oneri addebitati
illegittimamente sui conti di cui sopra;

-alla luce di quanto esposto, accettare l'effettivo rapporto di dare/avere intercorrente
tra le parti, e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, ad accreditare sul conto corrente per cui è causa e/o a pagare all'attore, le
somme così come accertate in sede di CTU, oltre alla rivalutazione dei capitali e
interessi legali dovuti dalla banca sui saldi ridestinati a credito del cliente, il tutto con
variazioni di spese, diritti ed oneri di natura in favore del sottoscritto difensore che si
dichiara assistente.

Escluso il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso proposte, gli Avv. E. Fivola Gianni e Luca
Bertoni propone come di seguito le conclusioni della convenuta Banca Popolare di Bergamo S.p.A.:

1) In via istruttoria: Tribunale adito, costituzione regolare, con giudizio.

2) In via istruttoria:

1.1 In via istruttoria: dichiarare inammissibili e comunque respingere in quanto infondate tutte le domande
formulate dall'attore [redacted] s.r.l. nei confronti della convenuta
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. alla luce delle eccezioni da quest'ultima dedotte nelle proprie difese.

1.2 In via istruttoria: nella domanda inanzi di risarcimento illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi riportata dalla banca convenuta in relazione al rapporto di conto corrente intercorso con l'attrice con
riferimento all'atto temporale precedente antecedente la notifica della citazione avversaria, dichiarare comunque
legittima la capitalizzazione sostitutiva semestrale ovvero gradualmente annuale degli interessi passivi e
riportare a tali alternative eventuali temporalità di addebito gli eventuali conteggi correlati alle domande
avversarie.

3) In via riconvenzionale:

a) subordinatamente alla dedotta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle pretese ripetitive avversarie
per i titoli canonici indicati nell'atto di citazione dichiarare che [redacted]

[redacted] s.r.l., nei limiti dell'arricchimento goduto ai sensi dell'art. 2041 c.c., ad indennizzare la Banca Popolare
di Bergamo S.p.A. in misura pari alla diminuzione patrimoniale subita da quest'ultima come quantificata all'esito
del presente giudizio dispendioso, quindi, la compensazione tra il credito edenzitario maturato a favore della
convenuta ed il corrispondente credito restitutorio eventualmente riconosciuto a favore dell'attrice.

b) disporvi in ogni caso la compensazione tra l'eventuale credito riconosciuto a favore della società attrice ed ogni
controposito credito maturato a favore della banca convenuta in relazione ai rapporti contrattuali pendenti tra le
parti con la condanna di [redacted] a pagare alla Banca Popolare
di Bergamo S.p.A. la differenza dovuta maggiorata di interessi moratori di ammontare ex art. 1283 c.c. nonché di
ogni maggior danno ex art. 1224 c.c. come determinato all'esito del giudizio.

3) In via istruttoria: vittoria di spese, diritti ed oneri di causa con rimborso forfettario generale ex art. 14 T.P.,
contributo previdenziale c.c.a., Iva ex lege nonché rifusione integrale delle eventuali spese di c.c.a. T.P.

4) In via istruttoria: il rinvio per surplus tutte le eccezioni ed istanze di natura probatoria dedotte dalla
banca convenuta nei propri atti difensivi.

PRINCIPI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio veniva introdotto da [REDACTED]

[REDACTED] S.p.A. che aveva in giudizio Banca Popolare di Bergamo S.p.A. al Tribunale di accertare, in relazione al rapporto di credito e conto corrente indicato in citazione, l'applicazione da parte della Banca convenuta di interessi ultra legittimi e di interessi illegittimi, nonché l'applicazione della commissione di amministrazione di spese, commissioni e remunerazioni non preventivamente concordate tra le parti. La società attrice chiedeva pertanto al Tribunale di rideterminare l'ammontare degli interessi dovuti e condannare la Banca convenuta a restituire quanto indebitamente versato, nonché di accertare e dichiarare l'esistenza e l'entità degli interessi e conseguenti applicazione dell'articolo 1215 c.c.

A sostegno della domanda [REDACTED] S.p.A. adduceva che era stata titolare del conto corrente di corrispondenza n. 23/35 ora 50350 presso la Banca Popolare di Bergamo con Origo dell'allora Credito Veneto S.p.A. che per tutta la durata del rapporto di conto corrente la Banca convenuta aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi in violazione della norma imperativa di cui all'articolo 1283 c.c. ed aveva sp-

...al termine breve di prescrizione previsto
...1948 n. 4 d.s. e improprio, dovendosi
...in base la speciale competenza
...dell'art. 2495 c.c.,
...non esiste alcun impedimento al
...di ottenere la nullità di alcune
...e quindi
...in forza di tali
...rideterminazione del
...in base al quale

In punto di cui della prescrizione occorre
premettere che la Corte costituzionale con senten-
za n. 78 del 5.04.2007 ha dichiarato costituzio-
nalmente illegittimo l'art. 23 del d.l. 29
dicembre 2002 n. 225 concernente la modifica-
zione della legge 26 febbraio 1948 n. 10 il quale
prevedeva che "la durata delle azioni bancarie
regolate in conto corrente è di 5 anni dal
giorno della loro interpretazione in senso
avverso, relative ai titoli emessi
dall'istituto a garanzia di depositi, titoli
non emessi dal detto istituto emessi
in forza della restituzione d'importi di
denaro e titoli emessi in forza di
conversione del presente decreto".

Premesso quanto sopra si ritengono pienamente
applicabili i principi fissati sul punto dalla
sentenza pronunciata dalla Sezione Unite della Cassa-
zione n. 24418/2010 in base alla quale "l'azione

La legge n. 429/1994, che prevede l'imputazione dell'interesse al capitale e poi al capitale stesso, non è applicabile all'ipoteca, in quanto, comunque, troverebbe applicazione l'art. 1194 c.c., che prevede l'imputazione dell'interesse al capitale e poi al capitale stesso. L'art. 1194 c.c., che prevede l'imputazione dell'interesse al capitale e poi al capitale stesso, non è applicabile all'ipoteca, in quanto, comunque, troverebbe applicazione l'art. 1194 c.c., che prevede l'imputazione dell'interesse al capitale e poi al capitale stesso.

La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge n. 18 del 28.2.1990, concernente la riforma del sistema di amministrazione delle società per azioni.

La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge n. 18 del 28.2.1990, concernente la riforma del sistema di amministrazione delle società per azioni.

La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge n. 18 del 28.2.1990, concernente la riforma del sistema di amministrazione delle società per azioni.

La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge n. 18 del 28.2.1990, concernente la riforma del sistema di amministrazione delle società per azioni.

La presente Circolare ha lo scopo di chiarire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge n. 18 del 28.2.1990, concernente la riforma del sistema di amministrazione delle società per azioni.

...interessi sono tassativamente
...in vigore della delibera CICR per
...di approvazione per iscritto di tale re-

...al tasso di interesse applicato
...il quale è causato il Contante Alleva-
...disciplinato da tre contratti:
...il primo di cui è datato 28.09.1961 e non fa
...alcuna menzione a interessi passivi. Non risulta
...pertanto da questo documento una determinazione
...per iscritto. Il secondo in data 22.05.1961 av-
...danza l'applicazione di interessi passivi in base
...alle somme versate in C.C. in
...percentuali di 0,150 per cento
...in base al versamento del 10.01.1961
...E' chiarito che il primo di cui è datato 28.09.1961
...il contratto non fa menzione a interessi passivi
...ed alla data del 28.09.1961 non sono stati
...".

Cio posto si ritiene che al caso in cui
...causa debba applicarsi per il periodo antecedente
...il maggio 1961, il tasso di interesse in vigore
...all'entrata in vigore della L. 156/61, e successi-
...vamente il tasso sostituito dal Consiglio
...del Tesoro, come stabilito all'art. 3 L. 156/61
...all'art. 127, comma 2 d. lgs. 385/93 in base
...all'art. 1344, ultimo comma, c.c., in
...zione della nullità del riferimento al-
...le "condizioni praticate usualmente dalle aziende
...di credito sulla piazza" contenute nel contratto

1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 26

...applicarsi gli interessi convenzionalmente stabiliti.

...riferimento alla previsione di commissioni di ...
...scopo, infine, si ritiene di considera-
...legittimo a partire dal 1995,
...quanto riferito dal Conso-
...contrattualmente previ-
...e ...
...punto, infatti, si ritiene
...l'orientamento che affer-
...con l'eser-
...delle parti, a
...condizione che lo stesso abbiano previsto espres-
...scritti per assicu-
...al ver-
... Tribunale di Torino 18.7.2001, Tribunale di Vibo
... 18.9.2001, Tribunale di Mantova
... 16.11.2001.

...aggiunge che, di recente, intervenendo lo
...e disciplinato a ...
...l'art. 1-bis, decreto-
... 1999/2/2009 e quindi l'art.
... 117-bis del ...
...la ...
...con la ...

...al ...
...parte della Banca nella determinazione
...interessi applicati, si ritiene che tale ...
...non veniva ...
...di ...
...interessi ...

non p. 1. ai sensi dell'art. 2041 c.c., non esser-
anno iscritte alla voce di bilancio e non saranno
addebitate al conto di gestione del bilancio.

Il Tribunale di Milano ha deciso che la
società non è tenuta a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ha deciso che la
società non è tenuta a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

condanna la società a pagare le spese di
giustizia e di gestione del bilancio, ma che
le spese di gestione del bilancio sono a carico
della società.

Studio Gianserri VO

10 aprile 8.04.2013

Il Cancelliere

Angela Calderara

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE

Angela CALDERARA

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Gellarsio, 10 APR 2013

IL CANCELLIERE (CI)

Angela Calderara

[Handwritten signature]



La presente copia conforme all'originale, si rilascia per la prima volta in
forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Secchi

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza
ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

Gallarate il 18/4/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lit.: Angela Calderara

E' copia autentica conforme
ad altra rilasciata in formula
esecutiva
Gallarate 18/4/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Angela Calderara

DIRETTI ANNO TESI LE ORIGINALE
Gallarate 18/4/2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Angela Calderara